



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA**

In persona del giudice unico Dott. Gianluca Sciarrotta ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. _____ del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009 posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/6/'13 vertente

TRA

S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,
_____, rappresentati e difesi dall'Avv. _____ e
_____ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. _____

ATTRICE

E

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tarducci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Nannotti del foro di Pistoia;

CONVENUTA

OGGETTO: ripetizione di indebito nell'ambito di rapporti bancari.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza dell'11/6/'13 le parti hanno concluso come da verbale da intendersi qui integralmente trascritto.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, _____ S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., e _____ evocavano in giudizio Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a. innanzi l'intestato Tribunale affinché fosse accertata la non trasparente gestione, sotto diversi profili, del conto corrente n. _____ aperto presso il menzionato istituto di credito e affinché, previo accertamento della nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla

commissione di massimo scoperto, nonché all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, fossero ricalcolate le somme dare-avere tra le parti; chiedeva inoltre la condanna della convenuta al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazioni.

Si costituiva Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia s.p.a., opponendosi nel merito alle avverse domande, di cui chiedeva il rigetto, in quanto infondate in fatto e diritto, e spiegando domanda riconvenzionale affinché fosse pronunciata la condanna degli attori al pagamento dell'importo di € 15.793,10, oltre interessi.

La causa, istruita mediante produzioni documentali ed espletamento di C.T.U. contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.

DIRITTO

1. Occorre preliminarmente individuare il thema disputandum, genericamente esteso da parte attrice anche ad un' indefinita trasparenza del rapporto bancario intercorso tra le parti, in tre specifici e circoscritti profili di contestazione, da esaminarsi analiticamente
2. Risulta infondata la doglianza circa l' illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Occorre innanzitutto richiamare il disposto del vigente art. 120 (Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi), secondo il cui co. 2 *"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"*.

Ciò che la norma vieta, non è la trimestralità della capitalizzazione degli interessi, bensì la diversa periodicità della stessa nel lato passivo rispetto a quello attivo. Pertanto, in un rapporto di conto corrente soggetto, come quello in esame, all'applicazione della norma di cui all'art. 120 TUB (D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4 agosto 1999, n. 342, e della successiva ed attuativa Delibera CICR del 9 febbraio 2000, è legittima la capitalizzazione degli interessi, alla sola condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto (art. 6 Delibera CICR citata).

Ebbene, nel caso concreto, si tratta di un conto corrente aperto nell'anno 2006 ed in relazione al quale parte attrice non ha allegato, né tanto meno provato, concreti elementi per ritenere che le richiamate condizioni non siano state osservate. In ogni caso, il parallelismo della capitalizzazione è espressamente contemplato nel contratto e nel documento di sintesi allegato nel doc. 3 del fascicolo della banca).

3. In ordine all'illegittima applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, occorre innanzitutto premettere – con riferimento ai rapporti bancari antecedenti alle innovazioni introdotte, prima, dall'art. 2bis del D.L. n. 185/2008, conv. con la L. n. 2/2009, e, poi, dal D.L. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. n. 214/2011, che ha introdotto l'art. 117 bis T.U.B., ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1^{quater}, del D.L. n. 29/2012, conv. con modificazioni dalla L. n. 62/2012 - la ravvisabilità nella c.m.s. di una lecita causa, individuabile nella compensazione dell'onere di dover far fronte ad una richiesta di utilizzo delle somme da parte del cliente oltre l'affidamento, o anche in assenza dello stesso, e quindi di remunerare la diseconomia di tenere sempre a disposizione una somma adeguata per far fronte alle necessità del correntista (la questione della liceità causale della commissione in esame è stata dibattuta nella giurisprudenza di merito prima delle richiamate modifiche normative; per la liceità causale cfr. Tribunale Pistoia, 28 gennaio 2013 n. 104 e Tribunale di Piacenza, 12 aprile 2011 n. 309).

Escluso qualsiasi profilo di intrinseca illiceità, deve osservarsi che la banca convenuta ha prodotto il contratto di conto corrente da cui lettura è immediatamente percepibile la previsione per iscritto della clausola di cui trattasi e della sua percentuale (cfr. doc. 2 del fascicolo della convenuta), ma ciò nonostante non si configura una piena determinabilità, neppure *per relationem*, essendo impossibile comprendere se la percentuale dello 1,500% si applichi sull'importo oggetto dell'apertura di credito, ed a prescindere dall'utilizzo, o solo sulle somme utilizzate ed in tale ultimo caso se soltanto sulle somme utilizzate oltre l'affidamento concesso, cioè sullo scoperto (così la giurisprudenza di questo Tribuna; cfr. altresì Tribunale di Vibo Valentia, sentenza del 16 gennaio 2006, secondo cui *"In merito alla commissione di massimo scoperto, l'indicazione, nel contratto, della sola percentuale di calcolo senza che ne sia specificato il metodo non è sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità richiesto dall'art. 1346 c.c.; è nulla, pertanto la clausola, nel caso in cui la banca non*

chiarisca se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo che il conto corrente raggiunge anche per un solo giorno o quello che duri almeno dieci giorni, oppure sull'importo generale dei prelevamenti o altro ancora”).

La Commissione di Massimo Scoperto è pertanto nulla e la sua percezione da parte della banca convenuta deve qualificarsi come indebita, rendendosi necessaria un'integrazione della C.T.U. per il suo scomputo ed il ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa.

4. Passando all'esame della contestazione sul superamento del tasso soglia, occorre preliminarmente richiamare i principi di diritto che disciplinano gli interessi usurari.

L'art. 1815, II c., c.c. prevede che *“se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*. Ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 2 della L. 108/1996 sono usurari gli interessi superiori al Tasso Effettivo Globale Medio, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, aumentato della metà (si tralascia la valutazione della modifica normativa di cui al d.l. n. 70/2011 conv. n l. n. 106/2011 poiché successiva alla chiusura dei conti per cui è causa e non applicabile nel presente giudizio).

Ai sensi dell'art. 644 c. 4 c.p. *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

Ciò premesso in punto normativo, vanno analizzate le risultanze della C.T.U., il quale ha effettuato un doppio calcolo: uno mettendo a confronto il T.E.G. senza computo della c.m.s. con il tasso soglia pubblicato dalla G.U. (pp. 12-15) e l'altro mettendo a confronto il T.E.G. comprensivo della c.m.s. con il tasso soglia pubblicato dalla G.U. (pp. 9-12).

Sotto tale profilo, l'elaborato peritale è completo ed esaustivo, fornendo al giudice le risultanze in base alle diverse alternative ermeneutiche prospettate in ordine al computo della c.m.s. nel c.d. tasso-soglia.

Al riguardo, questo Giudice ritiene che, nel caso di specie, la c.m.s. debba essere inclusa nel computo di cui trattasi.

Deve rilevarsi come non valga obiettare che le istruzioni della Banca d'Italia fino al 2009 non contemplassero la c.m.s. nel calcolo del tasso-soglia, atteso che a fronte del chiaro ed univoco disposto legislativo gli atti amministrativi in contrasto – nel cui

ambito va ricondotta l'attività in esame della Banca d'Italia – vanno disapplicati dal G.O. ai sensi dell'art. 5 della L. n. 2248/1865, all. E.

Va, inoltre, richiamata l'interpretazione giurisprudenziale della Cassazione penale sopra specificata, alla cui stregua l'interpretazione di cui trattasi risulta avvalorata dalla normativa successivamente intervenuta in materia di contratti bancari (il D.L. n. 185/2008, conv. con la L. n. 2/2009 e le nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura diramate dalla Banca d'Italia nell'agosto del 2009), che può essere considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme.

D'altra parte, richiamando – sempre con riferimento al regime giuridico antecedente le innovazioni legislative - la giurisprudenza dominante presso questo Tribunale (cfr. Tribunale Pistoia, 28 gennaio 2013 n. 104, già citata) da cui il giudicante non ha motivo di discostarsi, va osservato come la c.m.s., ove applicata sulle somme concretamente erogate dall'istituto di credito, concorra a determinare il tasso di interesse usurario, trattandosi di un costo, all'evidenza, collegato all'erogazione del credito. In sostanza, quale che ne sia la denominazione, qualunque interesse, commissione o spesa che incida sul costo complessivo del denaro prestato dall'istituto di credito deve essere considerato al fine di determinare il tasso di interesse usurario ex art. 644 c. 4 c.p.

Diversamente, invece, deve ritenersi per quelle commissioni che siano previste non quale corrispettivo di una prestazione di denaro (e quindi calcolate sulla somma concretamente erogata) ma quale remunerazione del mero affidamento, prescindendo dall'erogazione del credito, e siano quindi calcolate sulla "somma accordata". In tale ultimo caso il costo sostenuto dal correntista non può dirsi collegato all'erogazione del credito ma anzi prescinde proprio dalla prestazione del denaro e si è al di fuori dello schema contrattuale di cui all'art. 1813 c.c. o della fattispecie criminosa di cui all'art. 644 c.p.; ne consegue che il costo sostenuto dal correntista per tale apertura di credito non può essere considerato quale corrispettivo dell'erogazione del credito.

Ebbene, nel caso di specie, la commissione in argomento è addirittura nulla e comunque è stata applicata – come affermato dalla stessa banca - sulle somme concretamente erogate, sicché la stessa concorre a determinare il costo complessivo del denaro prestato.

Utilizzando la sopra esaminata metodologia di calcolo, l'ausiliario del giudice ha rilevato che "la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Spa ha superato il tasso soglia in tutti i trimestri oggetto del quesito, escluso il III trimestre 2006" (cfr. p. 10 dell'elaborato), ricalcolando gli interessi al tasso legale e l'importo da accreditare a parte attrice complessivamente in € 1.161,67.

Tale criterio di calcolo non può essere condiviso, dovendosi fare applicazione secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr.) dell'art. 1815 c.c. e quindi espungere totalmente gli interessi corrispettivi applicati nel rapporto contrattuale. Rimane aperto il problema se lo scomputo degli interessi vada esteso a tutto il rapporto contrattuale ovvero solo ai trimestri interessati dall'usurarietà: in tal senso questo giudice reputa necessario effettuare un approfondimento in contraddittorio con le parti, riservando la decisione all'esito della necessaria integrazione della C.T.U..

5. Le ulteriori domande devono essere in parte dichiarate inammissibili in quanto non tempestivamente formulate (segnatamente la domanda di nullità del contratto fideiussorio sottoscritto dall'attore Dell'Arte Silvestro, pur integrando domanda nuova, è stata formulata solo nelle memorie ex art. 183 c.p.c.) e in parte respinte, in quanto formulate in maniera generica e sfornite di prova (in specie quella risarcitoria, non essendo stati neppure allegati investimenti alternativi)

6. Conclusivamente, la domanda attrice è fondata limitatamente alla declaratoria di nullità della commissione di massimo scoperto e all'usurarietà del tasso applicato nei trimestri individuati in C.T.U., ma non è possibile, allo stato, occorrendo preliminarmente svolgere l'integrazione della consulenza tecnica come indicato sopra, determinare la somma che deve essere restituita a parte attrice ovvero quella dovuta, in ragione della domanda riconvenzionale, a parte convenuta.

Con separata ordinanza dispone per la prosecuzione del giudizio.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il tribunale di Pistoia, **NON DEFINITIVAMENTE DECIDENDO**,

- dichiara inammissibile la domanda di invalida della fideiussione sottoscritta da
;
- rigetta le domande di parte attrice in ordine all'accertamento della nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi;

- dichiara la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto del contratto di conto corrente n. 1074-00 del 22.3.2006;
- accerta l'usurarietà del tasso applicato nel rapporto contrattuale di conto corrente n. 1074-00 del 22.3.2006 nei termini specificati nella parte motiva e nella C.T.U.;
- rigetta le ulteriori domande ed in specie quella risarcitoria;
- con separata ordinanza dispone per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Pistoia addì 20 novembre 2013.

Il Giudice



TRIBUNALE CIVILE DI PISTOIA

In persona del giudice unico Dott. Gianluca Sciarrotta ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. . del Ruolo Generale Affari Contenziosi **dell'anno 2009** posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11/6/'13 vertente

TRA

S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,
, rappresentati e difesi dall'Avv. . e
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

;

ATTRICE

E

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tarducci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Fabio Nannotti del foro di Pistoia;

CONVENUTA

OGGETTO: ripetizione di indebito nell'ambito di rapporti bancari.

- Vista la propria sentenza non definitiva in data odierna;
- ritenuta la necessità di un supplemento della C.T.U., affinché l'ausiliario del giudice risponda al seguente quesito: *"il CTU, tenuto conto della documentazione agli atti ovvero di quella ulteriore che le parti concordemente vogliono mettergli a disposizione, ridetermini il saldo del rapporto bancario per cui è causa previa totale espunzione della commissione di massimo scoperto e degli interessi, formulando altresì autonoma ipotesi di calcolo per l'eliminazione degli interessi ai soli trimestri in relazione ai quali si è riscontrato il superamento del c.d. tasso-soglia";*

- rimette la causa sul ruolo istruttorio per consentire la riconvocazione dell'ausiliario del giudice già nominato, fissando all'uopo l'udienza del 20/2/2014 h. 11,30;

Si comunichi.

Roma 20/11/2013

Il Giudice